



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE

N. 482 DEL 29/12/2016

OGGETTO: Servizio di pulizia edifici comunali. Proroga affidamento alla Cooperativa La Cometa di San Lorenzo - P.I. 07344100016 - cig: 6576389FDE

Responsabile del Servizio: Avv. Guglielmo LO PRESTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 26.05.2016, con cui è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016;

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Premesso che:

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 28 febbraio 2013, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con la cooperativa sociale La Cometa di San Lorenzo Onlus s.c.s., finalizzata all'inserimento lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 4 febbraio 2016 con la quale è stata affidata alla Cooperativa Sociale La Cometa di San Lorenzo Onlus s.c.s., corrente in Poirino – fr. Marocchi, 49, per l'anno 2016, la gestione dei servizi di pulizia presso l'Asilo Nido, gli uffici comunali (UTC, Palazzo comunale, Salone Visconti Venosta e Sala Consiglio, Biblioteca, Ufficio Vigili, Magazzino Cantonnier) e la palestra scuola Cavour;
- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 32 in data 11/02/2016, con la quale, in esecuzione alla predetta deliberazione, il servizio di pulizia degli edifici comunali è affidato alla Cooperativa Sociale La Cometa di San Lorenzo Onlus s.c.s., fino al 31/12/2016;

Rilevato che, con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016 e sulla base dei precedenti pareri ANAC, trasfusi nella Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 avente ad oggetto: Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali: ai sensi dell'art. 5 della l. 381/1991 gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo b), finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi - diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e purché siano finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

La deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici va comunque letta alla luce dell'ultimo periodo del comma 1 (aggiunto dalla l. 190/2014), il quale dispone che ai fini dell'affidamento delle convenzioni in parola, deve essere svolta una selezione volta ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, richiamati dalla norma.

Tale ultima modifica recata all'art. 5, comma 1, della l. 381/1991 esclude, quindi, che si possa procedere ad affidamenti "diretti" di contratti pubblici in favore delle cooperative sociali di tipo b), richiedendo la norma stessa un previo confronto concorrenziale, ancorché in deroga alla specifiche procedure di aggiudicazione contemplate nel Codice.

Anche con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, art. 112 del D.Lgs. 50/2016 è ancora consentito per gli enti pubblici indire gare riservate a operatori del terzo settore per favorire l'inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate.

L'art. 112 ha lasciato operante anche la disciplina dei cosiddetti "appalti riservati", cioè le gare (per l'affidamento soprattutto di servizi) che le stazioni appaltanti possono riservare alla partecipazione o all'esecuzione solo di operatori economici a condizione che il loro scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

L'articolo, con la locuzione "lavoratori svantaggiati" e "persone svantaggiate" si riferisce a quella categoria di lavoratori caratterizzati da particolari condizioni soggettive tali da limitarne fortemente l'accesso al mercato del lavoro, elencati, oggi, dal Regolamento UE n. 651/2014 (ad esempio, coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, i disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni, chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale, i disoccupati over 50, gli adulti che vivono da soli con una o più persone a carico, gli occupati in professioni o settori caratterizzati da un elevato tasso di



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

disparità uomo-donna, gli appartenenti a minoranze etniche degli stati membri della Ue che necessitino di migliorare la propria formazione linguistica e professionale, eccetera).

Considerato che:

- in data 31 dicembre 2016 andranno in scadenza sia l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali, soprattutto la convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 in data 28/02/2013 e, pertanto, occorre indire un procedimento di evidenza pubblica ovvero una procedura negoziata previa pubblicazione di bando, per individuare l'operatore economico che gestirà il servizio di pulizia degli edifici comunali al fine di rispettare i principi di concorrenzialità, *par condicio* tra gli operatori economici;
- la recente data di entrata in vigore del nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e l'ancora incompleta emanazione delle linee guida da parte dell'ANAC costituiscono il motivo esclusivo per cui l'amministrazione Comunale ha ritenuto ragionevole ed opportuno differire ai primi mesi del 2017 il termine di avvio della procedura di gara, al fine di evitare errori nell'interpretazione ed applicazione delle novelle normative e dei provvedimenti attuativi in materia di attività contrattuale della Pubblica Amministrazione;
- nelle more dell'indizione e conclusione del procedimento di gara, che verrà avviato nel mese di gennaio ed indicativamente concluso nel mese di marzo 2017, è necessità dell'Amministrazione Comunale evitare che il servizio svolto dalla Cooperativa Sociale non subisca interruzioni;

Considerato che la Cooperativa La Cometa di San Lorenzo ha sempre condotto la gestione del servizio nel rispetto delle norme previste, senza segnalazione di disservizi da parte dell'utenza e degli uffici comunali e consentendo di raggiungere importanti risultati in materia di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati santenesi;

Visto l'art.106, comma 11 del D.Lgs.50/2016 il quale recita: "*La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.... omissis*";

Vista inoltre la deliberazione dell'AVCP n. 86 del 06/10/2011 nella quale, in tema di proroga, si ancora la stessa "*al principio di continuità dell'azione amministrativa, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia la necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente*"

Ritenuto che sussistano per le motivazioni in precedenza esposte le condizioni che consentono e motivano la concessione di una proroga tecnica dei servizi in scadenza fino al termine massimo del 30/03/2017, anche in considerazione dei tempi necessari per espletare la procedura di gara ed effettuare l'eventuale passaggio di consegne al nuovo soggetto che risulterà aggiudicatario all'esito del procedimento di evidenza pubblica;

Ritenuto pertanto necessario concedere la "*proroga tecnica*" della convenzione, stipulata con La Cometa di San Lorenzo al fine di assicurare la prosecuzione del servizio nelle more di espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio in questione, impegnando la somma presuntiva di Euro 29.000,00 comprensiva di IVA 22%;



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Dato atto che il Presidente della Cooperativa La Cometa di San Lorenzo, nel corso di un incontro avuto con l'Amministrazione Comunale nel corrente mese di dicembre, ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio per il periodo richiesto alle medesime condizioni contrattuali;

Rilevato che:

- ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonché all'analisi dei flussi di cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009;

Richiamati inoltre:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 17.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 28.05.2016 con la quale sono stati attribuiti ai Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti;

Dato atto che il CIG attribuito al presente contratto è il seguente: **6576389FDE**;

Ritenuto necessario provvedere all'impegno di spesa ;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

1. di disporre, nelle more dell'espletamento della gara, alla "*proroga tecnica*" fino al 31 marzo 2017 della convenzione approvata con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 in data 28 febbraio 2013 nella parte riguardante il servizio di pulizia degli edifici comunali.
2. di dare atto che la gestione del servizio sarà svolta alle medesime condizioni economiche e contrattuali indicate nell'offerta protocollata in data 1 febbraio 2016 al n. 0001021 ed allegata alla deliberazione della Giunta n. 8 in data 4 febbraio 2016.
3. di impegnare presuntivamente, per le motivazioni in premessa citate - la somma di Euro 29.000,00 imputando la spesa a carico dei seguenti codici:
 - 12.01.1.03/cap. 1776,4 "Spese pulizia asilo nido" del Bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2017 - esigibilità 2017 per €. 9.000,00.
 - 01.11.1.03/cap. 1043,4 "pulizia locali, uffici comunali" del Bilancio finanziario 2016/2018, gestione competenza 2017 - esigibilità 2017 per €. 20.000,00.



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

4. di dare atto che il CIG è il seguente: 6576389FDE.
5. di dichiarare del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è così individuato - Avv. Guglielmo LO PRESTI - Dirigente Servizi Amministrativi e Legali .
6. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Santena, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Cap.	Art.	Importo €
6576389FDE	SERVIZI CITTADINO	2017	966	1776	4	9.000,00
6576389FDE	SERVIZI CITTADINO	2017	967	1043	4	20.000,00

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.